

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Paolo Porta



IL SEGRETARIO/COMUNALE
Fausto Sapetti

ORIGINALE
 COPIA

Nr. 13/CC/2011

Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12/05/2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Montemagno.....

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

PROVINCIA DI ASTI

COMUNE di MONTEMAGNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Montemagno.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto l'art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al la proposta di deliberazione di cui al presente verbale.

Montemagno.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Rabaglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE
Fausto Sapetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Giuseppe Aneli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Massimo Maccagno

OGGETTO: Finanze. Approvazione del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

L'anno duemilaundici, il giorno 31 del mese di marzo alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta pubblica, di prima convocazione i seguenti Consiglieri Comunali:

1. **PORTA PAOLO**
2. **GOTTA CLAUDIO**
3. **FERRARO ALFONSO**
4. **FERRARIS SILVANA ROSSELLA MARIA**
5. **MORELLATO SERGIO**
6. **GRIFFI GIAN MARCO**
7. **LOMBARDO ENRICO PIETRO**
8. **PERRETTA PASQUALE GERARDO**
9. **DANIELLI ANNA EDI**
10. **CATONE RAFFAELE**
11. **PORTA FLAVIO**
12. **LODO ROBERTO**
13. **GHIDELLA RENZO**

Fatto l'appello risultano essere assenti il vicesindaco Gotta ed il consigliere Morellato.

Partecipa alla seduta l'assessore extraconsiliare Tibaldi Davide Maria.

Assiste all'adunanza Fausto Sapetti, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sindaco, Paolo Porta, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n. 13/CC. del 31.3.2011

Oggetto: Finanze. Approvazione del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 23.10.1992 nr. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili e il Titolo I del D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. attuativo della delega.

RICHIAMATI :

- l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime di imposta,
- l'art. 59 del medesimo decreto il quale disciplina nello specifico, la potestà regolamentare dei comuni in materia di ICI.

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, composto di 17 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che lo schema di regolamento appare conforme alla normativa vigente e pienamente rispondente alle esigenze del comune di Montemagno.

VISTO il decreto legislativo del 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole, reso dal responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri in merito al regolamento in discussione.

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, composto di diciassette articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento approvato entro il termine fissato dal decreto del Ministro dell'Interno per l'approvazione del bilancio, ha effetto dal primo di gennaio dell'anno 2011.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili -I.C.I. - di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Presupposto dell'imposta, così come definito dal successivo art. 3, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
3. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

Articolo 2 - Esenzioni. Immobili utilizzati da Enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7 comma. 1 del D. Lgs. 504/92.
2. L'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/92, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dagli Enti che li impiegano per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali di commercio delle aree edificabili site in territorio comunale.
2. Sono considerate edificabili le particelle con estensione inferiore a quella occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però, in quanto limitrofe ad altre particelle, risultano idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
3. Sono altresì considerate edificabili le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5/08/1978 n. 457, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito è di fatto utilizzato.
4. Sono considerati non fabbricabili i terreni sui quali persiste attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
5. Al fine di limitare il fenomeno elusivo riguardante vaste aree di pertinenza di fabbricati, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 446/1997, e nell'osservanza di quanto sentenziato dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 05/06/1999, n. 5531, viene posto un limite

di **mq. 950** di estensione della pertinenza stessa, al di sopra del quale l'area è considerata edificabile a tutti gli effetti, nel solo caso in cui sussista disponibilità edificatoria residua.

Articolo 4 - Terreni agricoli condotti direttamente - Criteri di riconoscimento della ruralità'.

1. In ottemperanza di quanto stabilito nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:

- a) siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto, ai fini ICI, per l'intero periodo d'imposta ed è accertata d'ufficio;
- b) sui medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- c) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, con riferimento all'anno solare precedente a quello di imposizione ICI. Il volume di affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 34, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopra citato esonero, stabilito dal medesimo art. 34, sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633/72.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'I.C.I. i piccoli appezzamenti di terreno incolti o coltivati occasionalmente senza strutture organizzative, ai sensi del D.L. 30/12/1993 n° 557 e s.m.i.

Non rientrano nei terreni esenti quelli censiti al catasto terreni come seminativi, prati, frutteti, pioppeti, pascoli o vigneti, in quanto è implicito nella classificazione catastale stessa il carattere produttivo dei medesimi.

1. I benefici previsti dall'art. 58 comma 2 del D. Lgs n. 446/97 sono da applicarsi esclusivamente per le fattispecie espressamente previste dal D. Lgs 504/92, che possiedono tutte le caratteristiche elencate, non si procede a similitudini od estensioni.

Articolo 5 – Fabbricati rurali.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 58 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 il Comune provvede all'accertamento e liquidazione dell'imposta relativa ai fabbricati rurali posseduti da titolari privi della totalità dei requisiti elencati dai commi. 3, 4, 5, art. 9, della Legge 26 febbraio 1994 n. 133 e s.m.i.

Articolo 6 - Fabbricati inagibili e fatiscanti.

1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione del 50% di cui al comma 1 art. 8 dei D. Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 sono identificate nella sotto riportata fattispecie:
 - a) cedimenti significativi nel tetto o in altri elementi strutturali portanti quali fondazioni, solai o murature perimetrali che ne comportino l'inutilizzabilità per pericolosità, con rischi di crollo totale o parziale;
 - b) emissione di ordinanza di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. I fabbricati in questione non devono comunque essere di fatto utilizzati neppure parzialmente. Non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature ed il mancato utilizzo dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Tale riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità può essere accertata con perizia a carico del proprietario, oppure con dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente. Tali atti dovranno essere allegati alla comunicazione di variazione. E' fatto salvo sopraluogo del Comune di controllo della veridicità delle dichiarazioni sopra citate.
3. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile. Non possono godere, inoltre, della presente riduzione, anche, i fabbricati non ultimati o non utilizzati per mera volontà del possessore.

Articolo 7 - Abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente ed altresì quella concessa in comodato ad un parente in linea retta e da questi utilizzata come abitazione principale.
L'art. 1, comma 173 lettera b) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha specificato che abitazione principale è da intendere quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.
2. Per quanto concerne l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992 (e cioè una sola unità abitativa nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari hanno la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari; unica unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.
 - b) l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta e da questi utilizzata come abitazione principale.

3. Ai sensi dell'art. 59 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 446/97 e s.m.i. gli immobili costituenti pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta prevista per la stessa, ove non assorbita, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o il titolare di altro diritto reale rilevante ai fini ICI, sia proprietario o titolare di diritto reale anche dell'unità pertinenziale.
4. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, sopra elencate mediante comunicazione agli Uffici Comunali. L'Amministrazione comunale può in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti suddetti, che avranno decorrenza dall'anno successivo a quello in cui si sono verificati.
5. La base imponibile della abitazione principale si somma a quella delle pertinenze ed al valore determinato si applicano l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale.
6. Sono considerate pertinenze ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 e C/7, nel numero massimo di una unità per categoria, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Per la categoria C/6 si concede l'agevolazione anche all'unità immobiliare non ubicata nello stesso fabbricato dell'abitazione principale.
7. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.

Articolo 8 – Dichiarazione I.C.I.

1. La dichiarazione ai fini I.C.I. deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006 n. 2003, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione su modello Ministeriale solo nei casi previsti dalla Legge entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi che comportino un diverso ammontare dell'imposta. In tal caso l'interessato è tenuto a denunciare nelle forme predette le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nei medesimi termini e con le medesime modalità di cui sopra devono altresì essere dichiarate tutte le eventuali variazioni intervenute al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione delle agevolazioni di cui al precedente articolo.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il soggetto passivo, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Il curatore o commissario liquidatore sono tenuti, altresì, al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 9 - Modalità di versamento.

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di

riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

2. Si considerano regolari i versamenti erroneamente effettuati ad altro Comune, a condizione che l'ammontare dell'imposta pervenga alle casse di questo Comune.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 10 – Eredi del contribuente.

1. In conformità con quanto previsto per le imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultima residenza dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di variazione ai fini ICI di inizio di possesso per gli immobili ubicati nel Comune interessato, fino al momento della presentazione della stessa.
2. Si considerano validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto per le due rate di pagamento di imposta effettuate successivamente al decesso. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

Articolo 11 – Rimborsi d'imposta.

1. Il contribuente può presentare una richiesta di rimborso al Comune per le somme non dovute ma versate entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Nella ipotesi in cui sia stata emessa la sentenza del giudice deve essere considerato tale giorno. E' ammesso, in attuazione dell'art. 8, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", l'istituto della compensazione.
2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo occorrente dall'entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di fatto l'edificazione; detto periodo di tempo non è comunque eccedente cinque anni.

Il rimborso di cui al punto precedente spetta a condizione che:

- a) La domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di inedificabilità.
- b) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate.
- c) Le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

Articolo 12 - Importi minimi e interessi

1. Gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti i versamenti volontari, non

sono effettuati i rimborsi ed emessi gli accertamenti in rettifica e d'ufficio, sono i seguenti:

- a) versamenti volontari: non si dà luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a € 2,00; l'importo minimo del versamento è da riferire all'intera annualità d'imposta; qualora l'importo da versare sia superiore a € 2,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato entro la scadenza dell'acconto (16 giugno) in un'unica rata.
 - b) rimborsi: non si fa luogo a rimborso se l'importo, comprensivo di imposta ed interessi, è uguale o inferiore a € 10,00 per ogni singola annualità d'imposta;
 - c) avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio: non si fa luogo all'accertamento qualora l'ammontare dovuto è uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende comprensivo di imposta, sanzione e interessi ed è riferito ad ogni singola annualità d'imposta.
2. Gli interessi dovuti per l'imposta sono calcolati al tasso legale previsto dalla Legge, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13 - Liquidazione ed accertamento.

1. L'Ufficio provvede all'emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento e delle sanzioni ed interessi previsti dalla legge o dal regolamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, salvo disposizioni di legge che venissero successivamente emanate in materia.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Gli importi non versati nel termine di 60 giorni sono soggetti a riscossione coattiva a mezzo ruolo secondo il D.P.R 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modifiche, il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi di liquidazione e di accertamento sono stati notificati al contribuente o, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.
4. In caso liquidazione per attribuzione di rendita definitiva, ai sensi dell'art. 74, Legge 21 novembre 2000, n. 342, non si applicano sanzioni ed interessi sulla differenza non versata e calcolata fra rendite presunte e rendite definitive anteriormente alla notifica della rendita stessa, si provvede al recupero o al rimborso d'ufficio della sola differenza di imposta.

Articolo 14 - Accertamento con adesione.

1. L'accertamento dell'I.C.I. può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e s.m.i.

Articolo 15 - Sanzioni.

1. Il Comune notifica l'avviso di accertamento per omesso, parziale versamento entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposta.

2. Per l'omesso o tardivo versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. lgs. 471/91 e s.m.i.
3. L'avviso di accertamento e di liquidazione può essere notificato anche con raccomandata a.r.
4. le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione e/o accertamento vengono poste a carico dei destinatari degli stessi.
5. Le violazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e le relative sanzioni amministrative sono così disciplinate:
 - a) L'omessa dichiarazione correlata ad un omesso o parziale pagamento viene sanzionata con il 200 % dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,65;
 - b) La dichiarazione o la denuncia infedele correlata ad un omesso o parziale pagamento viene sanzionata con il 100 % della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 51,65;
 - c) In caso di dichiarazione tardivamente presentata oltre i termini di cui al ravvedimento operoso e comunque non oltre 18 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, correlata ad omesso o parziale pagamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 % dell'imposta dovuta;
 - d) In caso di versamento omesso, parziale o tardivo, sulla differenza d'imposta dovuta o che viene a risultare non versata entro le prescritte scadenze, e qualora il soggetto passivo non si sia avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 e successive modificazioni si applica la sanzione del 30 %.
 - e) L'omessa, tardiva o infedele denuncia non correlata a parziale od omesso pagamento, in quanto violazione non incidente sull'ammontare dell'imposta, viene sanzionata con una sanzione amministrativa di € 51,65. Tale sanzione si applica per ciascun soggetto di imposta, a prescindere dalla percentuale di possesso;
 - f) In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione, mancata o infedele compilazione di questionari nei 30 giorni dalla richiesta si applica la sanzione di € 103,29.

Le sanzioni indicate alle lettere a), b), c) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Le sanzioni definite ai punti d), e), g) non possono costituire oggetto di definizione agevolata, come definita dagli art. 16 e 17 del Decreto Legislativo n° 472/1997.

Articolo 16 - Incentivi per il personale addetto.

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662/96 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi per il lavoro di accertamento e liquidazione dell'imposta, nonché ad altro personale comunale che collabora ai recuperi, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivi o comunque risultati superiori ai programmi base. A tal fine è stanziato nel bilancio comunale, a partire dal 2004, un apposito fondo pari ad una percentuale dell'importo totale degli avvisi di accertamento e liquidazione divenuti esecutivi nel corso dell'anno precedente.
2. Detta percentuale è stabilita annualmente, in via preventiva, con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il fondo viene erogato entro il 30 aprile successivo con determinazione motivata del Segretario comunale.

Articolo 17 - Entrata in vigore.

I. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.